

FONDAZIONE TETRACORDO ETS

Statuto

ART. 1

DENOMINAZIONE E DURATA

1.1 Per trasformazione della preesistente Associazione denominata "Associazione Culturale Tetracordo ETS" è costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito indicato come "Codice del Terzo Settore") e successive integrazioni e modifiche, una Fondazione denominata "Fondazione Tetracordo" che a seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore assumerà la denominazione "Fondazione Tetracordo ETS" (in seguito indicata come "Fondazione"), con durata illimitata.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Stradella (PV), Via Carlo Pisacane n. 5.

2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali la fondazione è iscritta.

2.3 La Fondazione può istituire delle sedi operative.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ("educazione, istruzione e formazione professionale" e "attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"), g) ("formazione universitaria e post-universitaria") e i) ("organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale") del Codice del Terzo Settore, con le modalità ivi previste.

3.2 Le attività culturali di cui alla lettera d) del Codice del Terzo Settore (attività culturali di interesse sociale con finalità educativa) sono rivolte in particolare ai giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, e ai lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative-

3.3 Le attività di cui alla lettera i) del Codice del Terzo Settore (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale) hanno come scopo la sensibilizzazione della collettività ai principi e valori della Costituzione italiana (tra cui rientrano la promozione e lo sviluppo della cultura dell'arte in tutte le loro espressioni, compresa la musica), nel contesto del sostegno alla promozione e al consolidamento dei legami generativi o rigenerativi della coesione sociale, ossia dei legami sociali basati su inclusione, condivisione, identità, solidarietà e mutuo aiuto, concretizzandosi nello svolgimento di attività di tipo ricreativo, culturale ed artistico rivolte a persone e famiglie in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione.

3.4 In particolare, la Fondazione si propone di esercitare in via principale le seguenti attività:

- continuazione e sviluppo del progetto didattico "Accademia del Ridotto", promosso dall'Associazione Culturale Tetracordo ETS nell'alveo della propria attività istituzionale ed implicante l'organizzazione di corsi di alta formazione artistica e musicale, preservandone lo spirito, il livello qualitativo ed affermandone l'interesse sociale e le finalità educative nei settori della musica, del teatro e delle arti performative;

- pianificazione e sviluppo di altre attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la preparazione di artisti e musicisti impiegabili in ambito didattico, concertistico e orchestrale, proponendosi anche quale centro di ricerca, promozione e sperimentazione;
- organizzazione di corsi e percorsi formativi di base per contribuire all'educazione musicale ed artistica dei cittadini;
- organizzazione di concerti, spettacoli d'opera, prosa e danza, concorsi di arti performative ed altri eventi musicali, teatrali, artistici;
- programmazione e realizzazione delle stagioni di teatri e altri luoghi di spettacolo, di cui potrà assumere anche la gestione salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, tecnico e professionale;
- promozione di studi, incontri, conferenze, mostre, manifestazioni pubbliche e di ogni altra iniziativa utile per diffondere la cultura e l'educazione alla musica e all'arte in genere;
- svolgimento di attività editoriali al fine di promuovere la musica e diffondere la cultura dell'arte.

3.5 La Fondazione può altresì esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

3.6 La Fondazione può collaborare con pubbliche amministrazioni e con altre istituzioni italiane, europee ed internazionali, anche stipulando, ove se ne presentasse la necessità o l'opportunità, accordi o convenzioni.

3.7 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata Associazione, di valore non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dal fondo di gestione iniziale della trasformata Associazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
- 6.2 Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, se ne ricorrono le condizioni previste dalla legge.
- 6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

ORGANI, UFFICI E ORGANISMI DELLA FONDAZIONE

- 7.1 Sono Organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Organo di Controllo
 - il Revisore Legale dei Conti, nelle ipotesi previste dalla legge.
- 7.2 Sono Uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore, la Segreteria Amministrativa, e gli ulteriori eventuali Uffici deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 In aggiunta agli Organi sopra menzionati, il Consiglio di Amministrazione può nominare ulteriori Organismi, monocratici o collegiali, il cui funzionamento verrà disciplinato con separato Regolamento, quali ad esempio il Comitato Scientifico, il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Docenti e la Consulta degli Studenti dell'Accademia del Ridotto o altri.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati inizialmente nell'ambito dell'atto di trasformazione, che restano in carica a tempo indeterminato.
- 8.3 Il Consiglio di Amministrazione può revocare un suo membro per gravi motivi o giusta causa, e/o promuovere nei suoi confronti azione di responsabilità, con delibera assunta con il voto favorevole di tutti gli altri suoi membri.
- 8.3 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.4 Quando viene meno uno degli amministratori per dimissioni, decadenza, morte, mancanza dei requisiti previsti dalla legge, revoca o qualsiasi altra causa, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione del sostituto. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi causa, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Pavia.

ART. 9

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

9.2 In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre (3) anni salvo rinnovo;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) redigere e approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ricorrendo i presupposti di legge) nonché compiere ogni adempimento in relazione ad essi;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle spese della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati di qualsiasi genere;
- i) deliberare sugli accordi di collaborazione tra la Fondazione e persone fisiche, enti pubblici o privati di qualsiasi genere;
- l) deliberare sull'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- m) nominare, ove opportuno, il Direttore, la Segreteria Amministrativa e/o gli ulteriori eventuali Uffici, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
- n) deliberare in merito all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- o) deliberare sulla responsabilità e promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli Organi, Uffici e Organismi, di cui può disporre anche la revoca;
- p) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi di legge, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- q) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- r) fornire indicazioni in merito agli orientamenti programmatici della Fondazione e adottare i relativi provvedimenti attuativi;
- s) deliberare su tutti gli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza "dell'assemblea";
- t) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto e deliberare su ogni altra questione attinente che gli venga sottoposta.

9.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che per le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, per la cui delibera sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

10.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

10.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche mediante audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzante abbia la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; tutti gli intervenuti abbiano la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione, intervenendo in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) siano indicati i luoghi dotati di apparecchiature idonee al collegamento in audioconferenza o videoconferenza, messi a disposizione dalla Fondazione ai membri del consiglio di amministrazione; la riunione si considera svolta nel luogo in cui è presente il soggetto verbalizzante.

10.5 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, ma potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e puntualmente dimostrate.

ART. 11

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

11.1 Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed è nominato inizialmente nell'ambito dell'atto di trasformazione; successivamente è nominato fra i suoi componenti dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

11.3 Il Presidente della Fondazione, inoltre, cura e supporta gli altri Organi, Uffici e Organismi della Fondazione nelle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ART. 12

VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

13.2 L'Organo di Controllo è nominato inizialmente nell'ambito dell'atto di trasformazione e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

13.3 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 14

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

14.1 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.2 La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3 Ogni componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

14.4 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

REVISORE LEGALE DEI CONTI

15.1 Quando ricorrono i presupposti di legge, è necessaria la presenza di un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale dei Conti, iscritti nell'apposito registro.

15.2 La nomina è effettuata dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

15.3 Il Revisore dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

15.4 Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

15.5 Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

15.6 La funzione di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa disposizione di legge, i membri dell'Organo di Controllo iscritti nel Registro dei Revisori Contabili possono ricoprire anche la carica di Revisore Legale dei Conti della Fondazione.

ART. 16

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i Liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17

CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.